



VERBALE DI CONCERTAZIONE

N. 3

**“CRITERI GENERALI E MODALITA’ DI CONCRETO
UTILIZZO DELLE DIVERSE VOCI CONTRATTUALI CHE
CONCORRONO ALL’ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI
IMPIEGO E DI ATTIVITA’ DEI DIRIGENTI”**

AREA MEDICA



N. 3 VERBALE DI CONCERTAZIONE

OGGETTO: CRITERI GENERALI E MODALITA' DI CONCRETO UTILIZZO DELLE DIVERSE VOCI CONTRATTUALI CHE CONCORRONO ALLA ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI DI IMPIEGO E DI ATTIVITA' DEI DIRIGENTI.

Le parti prendono preliminarmente atto della normativa legislativa nazionale e contrattuale vigente in materia di orario di lavoro e, in particolare, del D. Lgs. n. 66/2003, nonché degli articoli 14-18 del C.C.N.L. 3/11/2005, per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Si richiamano, inoltre, integralmente le linee generali di indirizzo emanate dalla Regione, con D.G.R. n.2464 del 1/08/2006, in relazione alla lett. f) dell'art. 9 del C.C.N.L. 3/11/2005 concernente: "Criteri generali per sviluppare a livello aziendale un sistema di standard finalizzati all'individuazione dei volumi prestazionali riferiti all'impegno, anche temporale, richiesto nonché di monitoraggio delle prestazioni concordate e correlate al raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto, delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali", con particolare riferimento alle diverse tipologie di orario contrattuale previste. Al riguardo, la delegazione trattante prende atto di quanto concordato a livello regionale nelle predette linee generali di indirizzo in tema di predisposizione del sistema degli orari necessario per assicurare i previsti volumi prestazionali e cioè che "la corresponsione della retribuzione di risultato non è correlata ad un ulteriore impegno orario rispetto a quello previsto per l'attività istituzionale". In relazione alla diversità di disciplina contrattualmente prevista per il dirigente a rapporto esclusivo rispetto a quello con rapporto non esclusivo, nonché della tipologia di incarico conferito, le parti concordano che i criteri e le modalità di concreto utilizzo dell'orario di lavoro e degli istituti connessi vengano definite separatamente, secondo quanto di seguito riportato, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia.

| | |
|---|---|
| A | DIRIGENTI CON INCARICO DIVERSO DA QUELLO DI STRUTTURA COMPLESSA E CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO |
|---|---|

- 1) **Lavoro ordinario.** Il lavoro ordinario è fissato in 38 ore settimanali. Le modalità di resa del lavoro ordinario e, quindi, la definizione dei turni di lavoro, sono programmati dal Direttore della Struttura di appartenenza sulla base delle esigenze di servizio e della programmazione delle attività definite dalla pianificazione complessiva del piano per assicurare le urgenze/emergenze e dalle eventuali ulteriori direttive sugli orari di servizio fornite dal responsabile di struttura tecnico-funzionale (Ospedale), dal Direttore di Dipartimento o dal Direttore Sanitario, al fine di garantire il necessario coordinamento funzionale delle attività. La modalità di rilevazione automatizzata degli orari deve essere conseguentemente coerente con tale principio. La programmazione dovrà essere effettuata tenendo conto dei diritti contrattualmente riconosciuti ai dirigenti in materia di formazione obbligatoria e facoltativa, di ferie e delle altre tipologie di assenze, fatto salvo quanto previsto al successivo punto n.4.
- 2) **Lavoro straordinario.** E' tale l'orario di lavoro effettuato oltre le 38 ore settimanali, ricollegabile esclusivamente ad una delle seguenti causali specifiche:



- a) Pronta disponibilità effettuata sulla base dell'organizzazione aziendale;
- b) Guardia medica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. 3/11/2005 (possibilità di svolgere le guardie notturne in libera professione d'azienda entro un tetto massimo del 12% complessivo), qualora questa non possa essere effettuata in orario ordinario;
- c) Necessità aziendali connesse ad esigenze e criticità non programmabili; in tale ultima fattispecie sarà considerato lavoro straordinario soltanto ed esclusivamente quello preventivamente autorizzato dal Responsabile di struttura tecnico-funzionale (Ospedale), secondo quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti.

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la programmazione ordinaria delle attività.

Esso, qualora effettuato esclusivamente nei casi e secondo le modalità sopra descritte, dà diritto al pagamento del relativo compenso o alla "compensazione" con recupero orario. Rimane fermo quanto previsto all'art. 6, comma 1 del C.C.N.L. 10/02/2004.

- 3) **Orario negoziato ex art. 14 c. 1 CCNL 3/11/2005** per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto.
- 4) **Lavoro ordinario contrattualmente finalizzato alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione.** Si tratta dei 30 minuti settimanali (pari ad un massimo di 26 ore annue), eventualmente "sottratti" dalle 4 ore finalizzate alla formazione obbligatoria, come previsto dall'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 3/11/2005. Le modalità di utilizzo di tale orario, da effettuarsi anche in forma cumulata, corrisponde ad una specifica prerogativa aziendale e la sua destinazione agli scopi istituzionalmente previsti avverrà con le procedure di budget in base alle necessità assistenziali contingenti.
- 5) **Orario aggiuntivo retribuito per turni di guardia notturna.** Tale orario, svolto in regime di libera professione d'azienda, nettamente distinto sia dal lavoro straordinario (punto n.2), sia dall'orario eventualmente reso per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con le procedure di budget (punto n.3), è destinato esclusivamente all'effettuazione di turni di guardia notturna e potrà essere svolto soltanto ed esclusivamente in presenza delle condizioni previste per l'esercizio della libera professione d'azienda, fissate nel vigente atto aziendale relativo allo svolgimento dell'attività libero professionale dei Dirigenti Medici e Veterinari e dei Dirigenti del ruolo sanitario.
Le guardie notturne retribuite non potranno superare il tetto massimo del 12% delle guardie notturne svolte complessivamente in azienda nell'anno di riferimento.
Il compenso per ogni turno di guardia notturna, della durata di 12 ore, è fissato dal C.C.N.L. 3/11/2005 in € 480,00, lordi. Tale orario aggiuntivo non può essere "compensato" con recupero orario.
- 6) **Orario aggiuntivo retribuito relativo all'effettuazione della c.d. "libera professione d'azienda".** E' l'orario ceduto a fronte dello svolgimento della libera professione d'azienda, secondo le modalità ed i presupposti fissati dall'art. 55 del C.C.N.L. 8/06/2000 e dall'atto aziendale per tale particolare fattispecie di libera professione intramuraria.
Tale orario è effettuato per il raggiungimento di obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di contrattazione di budget e, pertanto, si differenzia sia dall'orario aggiuntivo definito nel precedente punto n.3, sia da quello descritto nel precedente punto n.5. La misura della tariffa oraria per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Anche tale orario aggiuntivo non può essere compensato con recupero orario.



| | |
|----------|---|
| B | DIRIGENTI CON INCARICO DIVERSO DA QUELLO DI STRUTTURA COMPLESSA E CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO ED ORARIO UNICO |
|----------|---|

- 1) **Lavoro ordinario.** Il lavoro ordinario è fissato in 38 ore settimanali. Le modalità di resa del lavoro ordinario e, quindi, la definizione dei turni di lavoro, sono definiti dal Direttore della Struttura di appartenenza sulla base delle esigenze di servizio e della programmazione dell'attività nel rispetto delle attività definite dalla pianificazione complessiva del piano per assicurare le urgenze/emergenze e dalle eventuali ulteriori direttive sugli orari di servizio fornite dal responsabile di struttura tecnico-funzionale (Ospedale), dal Direttore di Dipartimento o dal Direttore Sanitario, al fine di garantire il necessario coordinamento funzionale delle attività. La modalità di rilevazione automatizzata degli orari deve essere conseguentemente coerente con tale principio. La programmazione dovrà essere effettuata tenendo conto dei diritti contrattualmente riconosciuti ai dirigenti in materia di formazione obbligatoria e facoltativa, di ferie e delle altre tipologie di assenze, fatto salvo quanto previsto al successivo punto n.4.
- 2) **Lavoro straordinario.** E' tale l'orario di lavoro effettuato oltre le 38 ore settimanali, ricollegabile esclusivamente ad una delle seguenti causali specifiche:
 - a) pronta disponibilità effettuata sulla base dell'organizzazione aziendale;
 - b) guardia medica (non è consentita l'effettuazione di guardie mediche retribuite in "libera professione d'azienda") qualora questa non possa essere effettuata in orario ordinario;
 - c) necessità aziendali connesse ad esigenze e criticità non programmabili; in tale ultima fattispecie sarà considerato lavoro straordinario soltanto ed esclusivamente quello preventivamente autorizzato dal responsabile di struttura tecnico-funzionale (Ospedale), nei limiti del budget assegnato annualmente, su richiesta motivata dal Direttore di Struttura Complessa.

Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la programmazione ordinaria delle attività.

Esso, qualora effettuato esclusivamente nei casi e secondo le modalità sopra descritte, dà diritto al pagamento del relativo compenso o alla "compensazione" con recupero orario.

Rimane fermo quanto previsto all'art. 6, comma 1 del C.C.N.L. 10/02/2004.
- 3) **Orario negoziato ex art. 14 c. 1 CCNL 3/11/2005 per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto.** Per tali dirigenti non è configurabile, nemmeno in via eventuale, la resa di orario aggiuntivo, in quanto ad essi non compete la retribuzione di risultato. La eventuale presenza in azienda di questi dirigenti per un **tempo eccedente** il lavoro ordinario non è configurabile come lavoro straordinario, e pertanto non dà diritto ad alcuna retribuzione o eventuale compensazione con recupero orario. La sola compensazione oraria sarà consentita solo in presenza di esigenze inderogabili.
- 4) **Lavoro ordinario contrattualmente finalizzato alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione.** Si tratta dei 30 minuti settimanali (pari ad un massimo di 26 ore annue), eventualmente "sottratti" dalle 4 ore finalizzate alla formazione obbligatoria, come previsto dall'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 3/11/2005. Le modalità di utilizzo di tale orario, da effettuarsi in forma cumulata, corrisponde ad una specifica prerogativa aziendale e la sua destinazione agli scopi istituzionalmente previsti avverrà con le procedure di budget in base alle necessità assistenziali contingenti.



- 5) **Orario aggiuntivo retribuito per turni di guardia notturna.** Tale orario, svolto in regime di “libera professione d’azienda” e nettamente distinto dal lavoro straordinario (punto n.2), non può essere effettuato da tali dirigenti in “extra moenia”, in quanto la non esclusività del rapporto di lavoro preclude la possibilità di svolgere la libera professione intramuraria in qualunque delle forme previste.
- 6) **Orario aggiuntivo retribuito relativo all’effettuazione della c.d. “libera professione d’azienda”.** Anche tale orario è precluso a tali dirigenti, in quanto consentito solo a coloro che sono titolari di rapporto di lavoro esclusivo.

| | |
|---|---|
| C | DIRIGENTI CON INCARICO DIVERSO DA QUELLO DI STRUTTURA COMPLESSA E CON RAPPORTO DI LAVORO <u>NON ESCLUSIVO</u> E A TEMPO DEFINITO |
|---|---|

- 1) **Lavoro ordinario.** Il lavoro ordinario è fissato **in 28 ore e 30 minuti settimanali**. Le modalità di resa del lavoro ordinario e, quindi, la predisposizione dei turni di lavoro, è definita dal Direttore della Struttura di appartenenza sulla base delle esigenze di servizio e della programmazione delle attività prevista dalla pianificazione complessiva del piano per assicurare le urgenze/emergenze e dalle eventuali ulteriori direttive sugli orari di servizio fornite dal responsabile di struttura tecnico-funzionale (Ospedale), dal Direttore di Dipartimento o dal Direttore Sanitario, al fine di garantire il necessario coordinamento funzionale delle attività. La modalità di rilevazione automatizzata degli orari deve essere conseguentemente coerente con tale principio. La programmazione dovrà essere effettuata tenendo conto dei diritti contrattualmente riconosciuti ai dirigenti in materia di formazione obbligatoria e facoltativa, di ferie e delle altre tipologie di assenze, fatto salvo quanto previsto al successivo punto n.4.
- 2) **Lavoro straordinario.** E’ tale l’orario di lavoro effettuato oltre le 28 ore e 30 minuti settimanali, ricollegabile esclusivamente ad una delle seguenti **causali** specifiche:
- a) Pronta disponibilità effettuata sulla base dell’organizzazione aziendale;
 - b) Guardia medica (non è consentita l’effettuazione di guardie mediche retribuite in “libera professione d’azienda”) qualora questa non possa essere effettuata in orario ordinario;
 - c) Necessità aziendali connesse ad esigenze e criticità non programmabili; in tale ultima fattispecie sarà considerato lavoro straordinario soltanto ed esclusivamente quello preventivamente autorizzato dal Responsabile di Struttura tecnico-funzionale (Ospedale), nei limiti del budget assegnato annualmente, su richiesta motivata del Direttore di Struttura Complessa.
- Il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la programmazione ordinaria delle attività.
- Esso, qualora effettuato esclusivamente nei casi e secondo le modalità sopra descritte, dà diritto al pagamento del relativo compenso o alla “compensazione” con recupero orario. Rimane fermo quanto previsto all’art. 6, comma 1 del C.C.N.L. 10/02/2004.
- 3) **Orario negoziato ex art. 14 c. 1 CCNL 3/11/2005 per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l’orario dovuto.** Per tali dirigenti non è configurabile, nemmeno in via eventuale, la resa di orario aggiuntivo, in quanto ad essi non compete la retribuzione di risultato. La eventuale presenza in azienda di questi dirigenti per un **tempo eccedente** il lavoro ordinario non è configurabile come lavoro straordinario e non dà diritto ad alcuna retribuzione o “compensazione” con recupero orario. La sola compensazione oraria sarà consentita solo in presenza di esigenze inderogabili.



- 4) **Lavoro straordinario contrattualmente finalizzato alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione.** Si tratta di 15 minuti settimanali (pari ad un massimo di 13 ore annue), eventualmente "sottratti" dalle 2 ore finalizzate alla formazione obbligatoria, proporzionalmente a quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del C.C.N.L. 3/11/2005, per i dirigenti a orario unico. Le modalità di utilizzo di tale orario, da effettuarsi in forma cumulata, corrisponde ad una specifica prerogativa aziendale e la sua destinazione agli scopi istituzionalmente previsti avverrà con le procedure di budget in base alle necessità assistenziali contingenti.
- 5) **Orario aggiuntivo retribuito per turni di guardia notturna.** Tale orario, svolto in regime di "libera professione d'azienda", nettamente distinto sia dal lavoro straordinario (punto n.2), sia dall'orario eventualmente reso per il raggiungimento degli obiettivi negoziati con le procedure di budget (punto n.3), non può essere effettuato da tali dirigenti in quanto la non esclusività del rapporto di lavoro preclude la possibilità di svolgere la libera professione intramuraria in qualunque delle forme previste.
- 6) **Orario aggiuntivo retribuito relativo all'effettuazione della c.d. "libera professione d'azienda".** Anche tale orario è precluso a tali dirigenti, in quanto a rapporto di lavoro non esclusivo.

| | |
|----------|---|
| D | DIRIGENTI CON INCARICO DIVERSO DA QUELLO DI STRUTTURA COMPLESSA E CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO ED A IMPEGNO ORARIO RIDOTTO (PART TIME) |
|----------|---|

Per quanto concerne l'orario di lavoro dei dirigenti ad impegno orario ridotto (part-time), si rinvia a quanto puntualmente previsto nel C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. dell'8/06/2000, stipulato in data 22/02/2001.

A riguardo si precisa, soltanto, che l'orario di lavoro aggiuntivo eventualmente reso oltre il lavoro supplementare o straordinario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali negoziati con le procedure di budget è compensato, analogamente a quanto previsto per i dirigenti a tempo pieno, con la retribuzione di risultato.

| | |
|----------|---|
| E | DIRIGENTI CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA E CON RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO |
|----------|---|

In considerazione del particolare status dei dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, previsto dal C.C.N.L. 3/11/2005, non sono possibili quelle distinzioni analitiche formulate in materia di orario di lavoro per gli altri dirigenti, secondo quanto previsto dall'art. 15 del C.C.N.L. 3/11/2005. Per tale categoria, infatti, l'orario di lavoro si articola esclusivamente nelle seguenti fattispecie:

- 1) **Orario di lavoro istituzionale.** E' l'orario di lavoro finalizzato a garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti e di quelle con le quali la prima collabora; deve essere correlato a quello degli altri dirigenti della struttura stessa in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare ed assorbe anche lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata. A tale riguardo si ritiene funzionale una presenza in servizio del Direttore di Struttura Complessa almeno pari a quella minima fissata dal C.C.N.N.L. per la rimanente dirigenza del S.S.N.. Eventuali deroghe devono essere avallate dal Direttore Sanitario.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



In ogni caso per tale orario di lavoro non è possibile alcuna forma di compensazione come recupero orario.

- 2) **Orario aggiuntivo retribuito relativo all'effettuazione della c.d. "libera professione d'azienda"**. Per esso valgono considerazioni del tutto identiche a quanto previste nella medesima fattispecie per gli altri dirigenti non titolari di incarico di struttura complessa (si richiama, al riguardo, quanto puntualmente descritto per essi nel precedente punto n.6). Le parti convengono, inoltre, che anche per i dirigenti di struttura complessa vengano adottate procedure informatizzate per il rilevamento dell'orario di lavoro istituzionale e per l'orario aggiuntivo relativo all'effettuazione della "libera professione d'azienda", in considerazione dell'importanza ed obiettività di tale modalità per consentire una corretta applicazione di numerosi istituti connessi all'orario di lavoro (es. malattie, infortuni, ecc.), di particolare interesse per l'azienda e per il dirigente, senza che ciò comporti in alcun modo un controllo sul volume orario delle prestazioni lavorative svolte.

| | |
|----------|---|
| F | DIRIGENTI CON INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA E CON RAPPORTO DI LAVORO NON ESCLUSIVO |
|----------|---|

Per tali dirigenti si rinvia integralmente a quanto previsto alla precedente lettera E, con la precisazione che per essi non è possibile la cessione di orario aggiuntivo retribuito per l'effettuazione della c.d. "libera professione d'azienda", non consentita ai dirigenti in regime di "non esclusività".

| | |
|----------|---------------------|
| G | NORMA FINALE |
|----------|---------------------|

Per quanto qui non espressamente previsto, le parti concordemente rinviando alle disposizioni attualmente in vigore c/o l'AOUI in quanto compatibili con la lettera del presente accordo.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Amministrazione

Il Direttore Sanitario
(Dott. Pier Paolo Benetollo)

Il Direttore del Servizio Personale
(Dott. Igino Eleopra)

Il Direttore Direzione Medica Ospedaliera
(Dott.ssa Giovanna Ghirlanda)



per le OO.SS.

ANAAO ASSOMED

CIMO ASMD

ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI

FESMED

FASSID

AAROI EMAC

CGIL FP

FEDERAZIONE CISL MEDICI

F.V.M.

UIL FPL

Per la Delegazione Universitaria



Verona, 22 DIC. 2014

Nota CIMO ASMD al verbale n.3

Si ritiene, in riferimento all'orario aggiuntivo di precisare quanto segue:

Orario: 38 ore comprese 4 ore per attività non assistenziale (in particolare aggiornamento);

Mezz'ora settimanale delle ore non assistenziali sino a 26 ore\ anno, con le procedure di budget diventa assistenziale;

Orario ulteriore, da definirsi, nell'ambito delle procedure di budget, ma negoziato;

Orario ulteriore, pagato con art. 55, comma 2 CCNL 8.6.2000, solo se garantiti gli obiettivi negoziati;

Orario ulteriore pagato con art. 55, comma 2 bis alle condizioni ivi previste.

Per CIMO ASMD

Dott. Giuseppe Silvestre

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G. Silvestre', is located at the bottom right of the page.

Verona, 29 Dicembre 2014

Nota al verbale di concertazione N 3 " Criteri generale e modalità di concreto utilizzo delle diverse voci contrattuali che concorrono all'articolazione degli orari di impiego e di attività dei dirigenti":

La dizione " responsabile di struttura tecnico-funzionale / ospedale" che si trova a pag 2 paragrafo A 1, pag 4 paragrafo B 1, pag 4 paragrafo B 2c) e pag 5 paragrafo C 1) va modificata e sostituita con "Dirigente medico di Ospedale".

Segreteria Aziendale Anaaao Assomed

